

(N. 2337)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori TIGNINO e TONELLO

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1952

Valutazione dell'anzianità eccedente i 13 anni di permanenza nel grado IX, ai soli effetti dell'assegno di riposo, in favore dei maestri elementari che andranno in pensione dal 1° ottobre 1952.

ONOREVOLI SENATORI. — Come vi è noto, le Commissioni speciali per la ratifica dei decreti legislativi del Senato e della Camera hanno di recente approvato il decreto 2 maggio 1947, n. 499, il quale porta la carriera dei maestri elementari dal grado IX al grado VIII.

In base all'articolo 2 di detto decreto, il personale insegnante, in servizio al primo aprile 1952 con 13 anni di permanenza nel grado IX, è inquadrato nel grado VIII con lo stipendio iniziale, qualunque sia l'eventuale maggiore permanenza nel grado IX, ricorrendo dall'anzidetta data del 1° aprile 1952 i periodi di servizio prescritti dalle vigenti disposizioni per l'attribuzione degli aumenti di stipendio previsti per il grado VIII.

Ottenuto il grado VIII, sorge nei maestri anziani l'interesse di portare in pensione lo stipendio del primo scatto e, possibilmente, quello finale.

E poichè, di regola, il grado VIII si raggiunge a 31 anni di servizio, il primo aumento a 35 anni e l'ultimo a 39, gli insegnanti che contano attualmente 40 o più anni di servizio avvertirebbero la convenienza di andare subito a riposo se venisse loro valutata l'anzianità

eccedente i 13 anni di permanenza nel grado IX, ai soli effetti della pensione.

Questo perfezionamento del disegno di legge avrebbe, oltre che un valore morale, il pregio di conciliare gl'interessi della scuola con quello degli insegnanti giovani ed anziani.

A lasciare immediatamente il servizio sarebbero non i maestri ancora nella pienezza delle energie, ma i maestri alla vigilia dell'andata in riposo, attaccati ancora al servizio da pure ragioni economiche, mentre il loro esodo farebbe posto a tanti giovani, attenuando il triste fenomeno della disoccupazione magistrale.

E ciò senza imporre nuovi sacrifici al bilancio dello Stato.

Basta infatti riflettere che la maggiore spesa delle pensioni resterebbe largamente compensata dalla differenza tra gli assegni dell'insegnante di prima nomina e gli assegni di chi è presso al riposo.

Riferendo il rapporto ai soli stipendi, ed escludendo ogni altro assegno connesso col servizio attivo, la differenza si porrebbe in questi termini: al maestro di grado VIII con annue lire 437.000 succederebbe il maestro di grado XII con lire 175.000; mentre la pen-

sione del primo passerebbe da lire 487.200 a lire 503.000.

La convenienza per lo Stato è evidente e quindi non è necessaria alcuna copertura.

La copertura resta anche nell'auspicata previsione di un maggiore onere per lo Stato derivante da un numero di collocamento a riposo superiore al normale.

Ed infatti, i maestri che vengono a trovarsi nelle condizioni di poter fruire del vantaggio previsto in questa proposta di legge sono appena seimila.

Amnesso che tutti chiedessero la pensione al 30 settembre, la maggiore spesa di quattro-

cinquemila unità troverebbe nel bilancio la copertura necessaria, poichè i termini della spesa si pongono entro questi limiti:

Stipendi di grado VIII per ogni unità: lire 437.000 annue, pensione di grado VIII ultima classe di stipendio lire 409.500: (differenza in meno (recupero di bilancio) lire 27.500 annue; oltre quanto è stato già detto tra lo stipendio dei maestri subentranti lire 175.000 rispetto allo stipendio di lire 437.000 dei pensionandi, con la differenza di recupero di lire 262.000 per unità.

Pertanto proponiamo l'approvazione della seguente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### *Articolo unico.*

All'articolo 2 del decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, ratificato con la legge 23 aprile 1952, n. 526, si aggiunge quanto segue:

« L'anzianità eccedente i 13 anni di permanenza nel grado 9° è valutata ai soli effetti della pensione, in favore dei maestri che andranno in pensione dal 1° ottobre 1952 ».